

Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE



GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA

Appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria

procedura: ristretta articoli 61 e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione e direzione dell'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Bardolino. Primo lotto

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) - ore 12:00 - mercoledì 28 settembre 2016

Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00, martedì 27 settembre 2016

Scadenza presentazione delle domande: ore 12:00, lunedì 03 ottobre 2016

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui risposta è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 1 del 5 settembre 2016 - Criteri di aggiudicazione

Nel bando di gara, a pagina 2, punto II.2.5), Criteri di aggiudicazione, è richiesta la "capacità di realizzare la prestazione desunta da un progetto dell'operatore economico analogo a quello in gara". Tale progetto deve essere stato eseguito negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando? Deve avere un importo specifico?

Risposta al quesito n. 1

Premesso che questi aspetti verranno specificati nella lettera di invito che verrà spedita agli operatori selezionati e dunque in questa fase non dovrà essere allegata nessuna offerta; appare comunque chiaro però che trattandosi di elemento che sarà oggetto di valutazione tecnica il lavoro che verrà presentato dovrà essere idoneo a manifestare la capacità dell'operatore economico a realizzare le prestazioni in gara, starà dunque alla sensibilità dell'operatore economico selezionare e proporre un

lavoro che possa essere particolarmente significativo e pertinente, a prescindere dal quinquennio precedente che è vincolante solo ai fini dei requisiti tecnici.

Quesito n. 2 del 6 settembre 2016 - Requisiti di qualificazione

Vengono proposti i seguenti quesiti:

1. capo 2.2 del disciplinare di gara, l'importo lavori categoria E.08 di euro 3.500.000,00 è comprensivo di strutture S.03/04 e di impianti IA.01/02/03 oppure sono previste somme aggiuntive per queste categorie?
2. capo 3.1.2 del disciplinare di gara il fatturato richiesto di Euro 700.000,00 può essere compreso nei migliori tre anni degli ultimi cinque?
3. capo 3.1.3 del disciplinare di gara i servizi tecnici richiesti per un importo di almeno Euro 7.000.000,00 classificati E.08 sono intesi comprensivi delle parti di servizio pertinenti a strutture S.03/04 e di impianti IA.01/02/03?
4. trattandosi di ristrutturazione vanno considerati anche interventi classificati E.21 oppure E.22 pur in ambito educativo?

Risposta al quesito n. 2

1. *l'importo di cui al capo 2.2 del disciplinare di gara è comprensivo di strutture ed impianti, non sono previste somme aggiuntive.*
2. *Sul punto è opportuno premettere che il fatturato richiesto è pari ad euro 740.000,00 (e non 700.000 come riportato nel quesito); detto questo la risposta è negativa, il fatturato richiesto deve essere raggiunto sommando il fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria degli ultimi tre esercizi.*
3. *La risposta è negativa, ai fini del requisito, come previsto al punto 3.1.3 del disciplinare di gara, sono ammessi "esclusivamente" lavori riconducibili alla Classificazione E.08, fermo restando quanto previsto nella risposta sub. 4.*
4. *La risposta è rinvenibile senza equivoci al punto 3.1.3, lettera a), sub. a.1) e sub. a.2) del Disciplinare di gara. Si ribadisce che per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, sono valutabili i lavori delle categorie individuate con la lettera «E», aventi un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare (0,95), mentre per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni I/c oppure I/d (ad eccezione dei restauri artistici e dei piani regolatori parziali).*

Quesito n. 3 dell'8 settembre 2016 - Requisiti di qualificazione

Le chiedo un chiarimento relativo al requisito di capacità tecnica, individuato alla sola categoria E.8, e non facendo riferimento a categorie impiantistiche ed altro, relative alla costruzione di un edificio scolastico;

il nostro studio ha eseguito edifici scolastici con certificazioni del Committente sia per le cat. E.8 che per le categorie IA.01 - IA.02 ecc.; secondo il criterio indicato in bando noi dovremmo fare riferimento al solo E.8; per uniformità mi dovrebbero essere accettate, come requisito, le certificazioni rilasciatemi, sommando gli importi delle varie categorie e trasformandoli in E.8, come da voi fatto nel bando.

Risposta al quesito n. 3

Come chiaramente evidenziato negli atti di gara (e già precisato nella risposta al quesito n. 2 del 6 settembre) sono ammessi solo lavori riconducibili alla categoria E.08 (e alle altre categorie della serie contrassegnata dalla lettera «E» con grado di complessità «G» pari o superiore allo 0,95 assegnato alla E.08, salve le eccezioni previste al punto 3.1.3, lettera a), sub. a,2), del disciplinare di gara).

Non vi sono questioni di uniformità o di "trasformazione" (arbitraria) di categorie impiantistiche in categorie di edilizia. La disciplina di gara, peraltro tesa alla semplificazione e all'allargamento alle possibilità di partecipazione, non è disapplicabile né da questa Stazione appaltante né, a maggior ragione, dai candidati, con la conclusione che i servizi svolti su lavori impiantistici non possono concorrere al requisito né autonomamente né assorbiti nella categoria E.8 richiesta dal bando.

Quesito n. 4 del 15 settembre 2016 - Requisiti di qualificazione: Unità tecniche

In merito alla lettera c) del punto 3.1.3. Requisiti di capacità tecnica riportata nel Disciplinare di gara, si chiede la motivazione normata di quanto ivi richiesto.

In altre parole, il requisito minimo richiesto pari a 12 unità di personale tecnico medio annuo (di cui almeno il 50% deve essere posseduto dal capogruppo mandatario nel caso di RTP da costituire) è riferito al solo triennio antecedente il bando (dal 01.09.2013 al 01.09.2016).

Orbene, mentre è chiaro e logico che i requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 3.1.3 devono essere posseduti già all'atto della gara, non è chiara la logica (non normata) secondo la quale il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto prima della gara e **NON dopo, quando invece si rende necessario**. Cioè, nel momento in cui è necessario possedere il personale tecnico per espletare l'incarico, secondo il disciplinare, l'incarico stesso potrebbe essere espletato anche senza personale tecnico!

Se ne deduce il possesso del personale tecnico non può essere una condizione **sine qua non** – vincolante ante gara (in quanto con RTP da formare si raggiunge il numero richiesto come normato) Ma se così fosse, perché richiederne almeno 12 unità nel triennio antecedente la gara?

In definitiva il numero del personale pari a 12 unità lo si raggiunge anche con RTP - come normato dalla legge perché nel bando non è citato?

Risposta al quesito n. 4

Le questioni poste esulano dal perimetro di partecipazione alla gara, in quanto mere considerazioni su aspetti che esulano dalla stessa.

Comunque, nel merito, si tratta di principi basilari immanenti ai procedimenti di scelta del contraente, nel senso che i “requisiti di partecipazione” tra i quali rientra la capacità organizzativa espressa mediante l’aver utilizzato nel triennio precedente un certo numero di unità tecniche (così come l’aver eseguito un determinato numero e tipo di prestazioni tecniche) sono parametri “minimi” che mettono sullo stesso piano qualunque concorrente che li possieda, in qualsiasi misura purché non inferiore alla minima nel senso che, ai fini della partecipazione, non vi saranno differenze tra lo studio, la società o il raggruppamento che li raggiungono e Sumitomo, Arup GB, Hutchison Whampoa o Spea Italia (da 400 a 2000 professionisti).

In quanto requisito di accesso alla gara, ovviamente, deve essere posseduto “prima” (sul punto dalla legislazione storica alle linee guida ANAC) quale principio inderogabile.

Il personale da impiegare nel servizio riguarda il futuro, “dopo” l’aggiudicazione e dipende dall’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario, nell’osservanza della regolarità e completezza delle prestazioni affidate. E’ immediatamente comprensibile l’illogicità di richiedere sin dall’origine un numero preciso di professionisti a tutti i concorrenti, mentre uno solo di questi sarà affidatario.

*Che nei Raggruppamenti temporanei il numero delle unità di personale tecnico utilizzato nel triennio possa essere raggiunto sommando il numero apportato da ciascun raggruppato è talmente ovvio da non necessitare di una disposizione specifica che, tra l’altro, leggendo il disciplinare, si rinviene chiaramente al punto 3.2.1, lettera g) (... i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera c), possono essere raggiunti **sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati**, tuttavia il mandataro o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante).*

In conclusione il requisito di aver utilizzato delle unità di personale tecnico (fattispecie diversa dal “possesso del personale tecnico”, in quanto il primo è un dato storico, la seconda è un dato futuro) in numero di 12 come media annua nel triennio antecedente, è una proprio una condizione sine qua non per l’ammissione della candidatura.

Quesito n. 5 del 20 settembre 2016 - DGUE

Buonasera, in merito alla documentazione da presentare per partecipare alla selezione per l’incarico di “Progettazione e direzione dell’esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Bardolino. Primo Lotto” le chiediamo, in caso di Raggruppamento Costituendo, se è sufficiente presentare per ogni componente del Raggruppamento il DGUE e se deve essere compilato anche dal giovane professionista.

Risposta al quesito n. 5

Premesso che non è richiesta la presenza obbligatoria di un giovane professionista; il DGUE deve essere presentato da ciascun operatore economico, come individuato al punto 1.6.1 del disciplinare di gara, a prescindere dall'anzianità o meno di abilitazione.

I professionisti persone fisiche, che non rientrano nelle definizioni di cui al predetto punto 1.6.1, ma sono solo dipendenti, soci senza rappresentanza legale o hanno un altro rapporto con il candidato, senza essere a loro volta operatori economici candidati, non sono tenuti a presentare un proprio DGUE.

Quesito n. 6 del 20 settembre 2016 - Requisiti di qualificazione

In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 a) e b) del disciplinare di gara si chiede se, per il raggiungimento degli stessi, vengano considerati solo servizi per cui si siano svolte tutte le prestazioni oggetto di affidamento (progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori) o possano essere considerati anche servizi per cui si siano svolte solo parte delle prestazioni oggetto di affidamento (Es. solo progettazione definitiva).

Risposta al quesito n. 6

No; è sufficiente che sia stata svolta almeno una delle prestazioni tra quelle indicate. Va da se che in caso il candidato abbia svolto più di una di dette prestazioni, ciò non incrementa il requisito che resta comunque connesso all'importo dei lavori per i quali sono state svolte anche più prestazioni.

In tal senso si rimanda al punto 3.1.3, lettera a), sub. a.3) del disciplinare di gara.

Quesito n. 7 del 23 settembre 2016 – Aggiudicazione; Geologo

In riferimento al bando di gara in oggetto e in particolare al punto II.2.5) Criteri di aggiudicazione – Qualità 1. Capacità di realizzare la prestazione desunta da un progetto dell'operatore economico analogo a quello di gara – si chiede cortesemente di specificare con precisione se tale progetto possa essere datato (eseguito) fino ad almeno 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e se lo stesso possa altresì rientrare nella classificazione di opere di grado più complesso rispetto a quello richiesto dal bando (E.09 – E.10 – 1/d)

Si chiede inoltre in riferimento al punto III.2.1) se è necessario indicare da subito le qualifiche professionali del personale incaricato all'esecuzione del contratto, ovvero nel caso di costituendo R.T.I. se debba essere presente anche la figura del geologo

Risposta al quesito n. 7

Premesso che in questa fase non dovrà essere presentata la documentazione relativa agli elementi di valutazione, in quanto la stessa verrà richiesta agli operatori economici selezionati che saranno destinatari di apposita lettera di invito nella quale verranno dettagliati tutti gli aspetti relativi alla

presentazione dell'offerta tecnica; tuttavia si può affermare che l'analogia minima richiesta per l'intervento da presentare consisterà nella corrispondenza della parte alfabetica "E" dell'individuazione con la sigla alfanumerica "ID Opere" e dal grado di complessità "G" non inferiore a 0,95; mentre per quanto riguarda l'arco temporale, come già specificato nella risposta al quesito n. 1, starà alla sensibilità dell'operatore economico selezionare e proporre un lavoro che possa essere particolarmente significativo e pertinente; a prescindere dal fatto che il progetto sia antecedente all'ultimo decennio.

Per quanto riguarda il riferimento al punto II.2.1) del Bando di Gara si ribadisce quanto chiaramente rinvenibile al punto 1.6.2 del Disciplinare di Gara (a cui si rimanda interamente), nello specifico nelle note di chiarimento, dove è precisato che: "il professionista indicata alla lettera d) (geologo), può essere anche solo indicato e contrattualizzato per la presente gara e non è obbligatorio che abbia una posizione giuridica con immedesimazione organica con il candidato o sia raggruppato come mandante dal candidato."

Quesito n. 8 del 23 settembre 2016 – Società estere

Alla gara possono partecipare anche società estere (extra UE facenti parte dell'UE) come mandatarie di un RTI di professionisti? In caso di risposta positiva alla prima domanda, quali sono i documenti che questa società deve necessariamente presentare per essere accettata dalla procedura, oltre alla compilazione del relativo DUGE, per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti?

Risposta al quesito n. 8

In merito alla prima parte del quesito si rimanda a quanto previsto all'art. 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016; mentre per quanto riguarda la seconda parte del quesito si può affermare che la documentazione da presentare, da produrre obbligatoriamente in lingua italiana, dovrà inequivocabilmente permettere al seggio di gara di valutare i requisiti di partecipazione dell'operatore economico.

Quesito n. 9 del 23 settembre 2016 - Geologo

al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, tra le varie figure professionali presenti negli operatori economici, viene richiesta la presenza di un geologo e nelle note di chiarimento ai requisiti di cui al punto 1.6.2. viene specificato che il geologo pur essere anche solo indicato e contrattualizzato per la presente gara e non è obbligatorio che faccia parte dell'organico aziendale e neppure che sia raggruppato come mandante. Con la presente si chiede cortesemente conferma se la figura del geologo pur essere solo indicata dal concorrente.

Risposta al quesito n. 9

Si rimanda al precedente quesito n. 8 ed alla relativa risposta.

Quesito n. 10 del 23 settembre 2016 – Requisiti tecnici

In riferimento al bando di gara in oggetto e in particolare al punto 3.1.3 – Requisiti di capacità tecnica – al sottoparagrafo a.5) viene citato “i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, purché oggetto di atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico”; A tal proposito si chiede se per “atto di assenso” possa intendersi una documentazione comprovante l’avvenuta progettazione e l’avallo della stessa (con assenso esecutivo) quale per esempio un permesso di costruire, o altre autorizzazioni rilasciate e depositate presso Enti Competenti”

Risposta al quesito n. 10

La risposta è affermativa; in relazione a tale quesito si sottolinea quando rinvenibile nelle note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare di Gara, ovvero che: “i requisiti sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46; il tutto alla luce del fatto che, le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, saranno oggetto di apposita verifica.

Quesito n. 11 del 26 settembre 2016 – Raggruppamenti temporanei

Siamo a chiedere se un operatore economico, qualora dovesse risultare selezionato in forma singola, possa partecipare alla fase successiva in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti

Risposta al quesito n. 11

La risposta è affermativa; ovviamente in mandante “aggiunto” dopo la selezione dovrà dichiarare in sede di presentazione dell’offerta di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dando per scontato che i requisiti di partecipazione sono stati a suo tempo soddisfatti interamente dalla mandataria allora in forma singola; facoltà peraltro ammessa ai sensi dell’art. 48, comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Quesito n. 12 del 26 settembre 2016 – Requisiti, Personale

Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- Il personale da utilizzare per l’eventuale affidamento deve essere esclusivamente dipendente e/o socio attivo (pag. 4 disciplinare), o possono essere indicati anche i collaboratori su base annua come previsto a pag 12 del disciplinare (ai fini della dimostrazione dei requisiti);

- Ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica le opere di cui alla categoria E.08, - complessità 0,95 – possono essere relative anche a Aziende sanitarie, Asili nido, scuole materne... oltre che scuole secondarie;
- Ai fini del raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica, i servizi da considerare possono essere riferiti anche ad attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Risposta al quesito n. 12

In merito al primo quesito, si ribadisce che, le figure professionali presenti negli operatori economici sono quelle indicate al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, a cui si rimanda interamente (note di chiarimento comprese) mentre le unità di personale tecnico medio annuo utilizzate dall'operatore economico negli ultimi tre anni sono quelle indicate al punto 3.1.3 del disciplinare di gara, a cui si rimanda interamente (note di chiarimento comprese);

In merito al secondo quesito si rimanda al precedente quesito n. 3 ed alla relativa risposta.

In merito al terzo quesito si rimanda al precedente quesito n. 6 ed alla relativa risposta.

Quesito n. 13 del 26 settembre 2016 – Personale tecnico

In riferimento ai requisiti di cui al punto 3.2.1. lettera g) del Disciplinare di Gara (che rimanda al punto 3.1.3 lettera c per quanto attiene al personale tecnico in ragione di costituendi RTI) si chiede chiarimento in merito alla citazione: "i requisiti possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante".

Nel caso specifico tale numero medio annuo del personale tecnico della mandataria/capogruppo deve essere superiore al numero medio annuo del personale tecnico di ogni mandante?

Non è sufficiente che la mandataria/capogruppo soddisfi oltre il 50% del numero richiesto, in questo caso minimo 50% di n. 12 unità di personale tecnico?

Risposta al quesito n. 13

Premesso che non si deve confondere il possesso di un determinato numero medio di personale tecnico con il numero medio di personale tecnico che l'operatore economico conferisce al raggruppamento per il soddisfacimento del requisito minimo di partecipazione; indipendentemente dalla "dimensione" dell'operatore economico il mandatario dovrà concorrere a soddisfare una quota di requisito non inferiore al 50% di quanto richiesto al singolo candidato.

Bardolino Lì 29/09/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Loro

